



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 14

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Pan, Rigo, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Gianpiero Possamai, Puppato, Zaia, Villanova, Michieletto, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Piccinini, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Soranzo, Venturini e Bozza

**NORME PER LA ISTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI
UNA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE PER IL
MONITORAGGIO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-
COV-2**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 novembre 2020.

NORME PER LA ISTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Relazione:

La Regione del Veneto si propone, con la presente iniziativa legislativa, di dotarsi e nel contempo di legittimarne l'utilizzo in conformità alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, della strumentazione tecnologica funzionale alla attivazione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale e relativa applicazione per apparecchi elettronici (comunemente definita app), funzionali alla definizione di un sistema di bio-sorveglianza sanitaria dei soggetti con sintomatologia sospetta di contagio e dei soggetti nei cui confronti siano stati disposti l'isolamento fiduciario o la quarantena in relazione all'epidemia da SARS-COV-2.

Finalità della iniziativa, nel contesto delle iniziative di monitoraggio della epidemia da SARS-COV-2 sono sia la presa in carico precoce dei soggetti con sintomatologia sospetta, al fine di attivare i relativi interventi, sia la sorveglianza attiva, ovvero la gestione ed il monitoraggio di tutti i casi positivi, al fine di monitorarne lo stato di salute, per assumere le relative conseguenti misure sanitarie, dando così la necessaria assistenza al cittadino e nel contempo distribuendo le richieste di intervento ai diversi livelli del sistema del servizio sanitario regionale.

Soggetti primari protagonisti del sistema di bio-sorveglianza sono i medici di medicina generale e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ed i cittadini, che su base volontaria, scaricano la relativa app sui propri dispositivi di telefonia mobile, implementando così la piattaforma regionale, e quindi i dati a disposizione del servizio sanitario regionale, che potrà disporre di una mappatura dinamica dello stato della emergenza epidemiologica sul territorio regionale, ora funzionale anche alla classificazione del territorio secondo la disciplina del DPCM 3 novembre 2020 e delle relative ordinanze del Ministro della Salute.

Trattasi, in tutta evidenza, di uno strumento complementare alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto al già istituito "Sistema di allerta COVID 19" di cui all'articolo 6 del decreto legge, convertito, n. 28 del 2020, meglio noto come sistema "App Immuni", un sistema di "contact tracing" finalizzato "ad allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione".

La previsione e disciplina a livello legislativo del sistema di bio-sorveglianza regionale del Veneto è imposta dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che richiede, come da disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, copertura legislativa alla iniziativa, al pari di quanto previsto per il sistema di allerta; ne consegue che la disciplina dei commi da 4 a 9 dell'articolo 1 richiamano testualmente le previsioni normative come peraltro già oggetto del parere reso dal Garante sulla relativa proposta normativa statale per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID – 19 (parere n. 79 del 29 aprile 2020)

La norma finanziaria, ivi compresa la previsione di introito, anche in quota parte, di risorse derivanti dal finanziamento ad opera del Commissario

straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto alla emergenza epidemiologica e la previsione di immediata entrata in vigore completano l'articolato.

NORME PER LA ISTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Finalità ed interventi

1. La Regione del Veneto al fine attuare la presa in carico precoce dei soggetti con sintomatologia sospetta di contagio da SARS-COV-2 e tutelarne la salute attraverso le previste azioni di prevenzione e cura nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza da SARS-COV-2, nonché di attuare una efficace sorveglianza sanitaria sui soggetti nei cui confronti siano stati disposti l'isolamento fiduciario o la quarantena, istituisce una piattaforma informatica regionale che segnala al medico di medicina generale o al medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che abbiano già preso in carico il caso, il nominativo del soggetto con sintomatologia sospetta di contagio da SARS-COV-2 o il nominativo del soggetto nei cui confronti siano stati disposti l'isolamento fiduciario o la quarantena.

2. La piattaforma regionale opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che abbiano, ai fini di cui al comma 1, installato, su base volontaria un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile.

3. Le informazioni trasmesse all'applicazione attivata dall'assistito sono fornite dal medico di medicina generale o dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Le informazioni fornite alla piattaforma dall'applicazione sono fornite esclusivamente per effetto di atto volontario dell'assistito e non sono trasmesse automaticamente per effetto di operazioni effettuate dal medesimo.

4. La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati operato nella gestione della suddetta piattaforma e in tale veste si coordina, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

5. La Giunta regionale, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

- a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari a consentire la presa in carico precoce e ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- c) sia esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
- d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
- f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

6. I dati trasmessi dall'applicazione di cui al comma 2 alla piattaforma non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

7. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 2 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

8. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con enti e strutture del servizio sanitario regionale, esclusivamente con infrastrutture e gestite dalla Giunta regionale e dagli enti e strutture predetti. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del SARS-COV-2 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2020 ed in euro 100.00,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 0108 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo, negli esercizi 2020 e 2021, le risorse della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Eventuali rimborsi da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono introitati al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed interventi	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5